

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE (GPS) E DELLE DASHCAM INSTALLATI SUI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione (GPS) e delle telecamere di bordo (DashCam) installati sui veicoli della Croce Rossa Italiana Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, al fine di garantire il corretto trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

Il Regolamento si applica a tutto il personale dipendente, volontario e agli altri soggetti autorizzati alla conduzione dei veicoli del Comitato.

Art. 2 – Finalità dell'installazione

L'installazione dei dispositivi è effettuata esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) gestione e coordinamento operativo dei mezzi impiegati nei servizi di Emergenza Sanitaria 118;
- b) gestione dei servizi di trasporto sanitario svolti in convenzione con le Aziende Sanitarie;
- c) ottimizzazione dell'impiego della flotta dei veicoli;
- d) tutela dell'incolumità degli operatori e degli utenti trasportati;
- e) tutela del patrimonio del Comitato;
- f) acquisizione di elementi probatori in caso di sinistri stradali, danneggiamenti, aggressioni o altri eventi rilevanti;
- g) tutela dei diritti del Comitato in sede amministrativa, civile, penale o assicurativa.

I sistemi non sono installati né utilizzati con finalità di controllo sistematico dell'attività lavorativa del personale.

Art. 3 – Sistema GPS

Ogni veicolo è dotato di un dispositivo GPS integrato nella radio di servizio.

Il sistema consente esclusivamente la localizzazione del mezzo durante l'espletamento del servizio.

Le informazioni rilevate possono comprendere:

- posizione geografica;
- data e ora;
- identificativo del veicolo;
- eventuali informazioni tecniche trasmesse dal sistema radio.

I dati sono utilizzati esclusivamente dal personale autorizzato per il coordinamento operativo dei servizi.

Art. 4 – DashCam

Ogni veicolo può essere dotato di DashCam installata nella parte anteriore del parabrezza.

La DashCam:

- riprende esclusivamente la parte anteriore del veicolo e la sede stradale;
- non effettua riprese dell'abitacolo;
- non riprende in modo diretto il conducente o gli altri occupanti del mezzo;
- registra esclusivamente con motore acceso o veicolo in movimento;
- salva le registrazioni su memoria locale;
- utilizza un sistema di sovrascrittura automatica dei filmati al raggiungimento della capacità massima della memoria.

Non è prevista la trasmissione continua delle immagini a centrali operative o altri sistemi.

Art. 5 – Estrazione delle registrazioni

Le registrazioni della DashCam possono essere estratte esclusivamente nei seguenti casi:

- sinistro stradale;

- danneggiamento del veicolo;
- aggressioni;
- eventi di rilievo verificatisi durante il servizio;
- richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- richieste delle Forze di Polizia;
- richieste motivate delle compagnie assicurative;
- tutela dei diritti del Comitato.

L'estrazione non può essere effettuata per verificare ordinariamente l'operato dei conducenti. Ogni estrazione deve essere motivata e registrata in apposito verbale.

Art. 6 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati GPS e ai filmati è consentito esclusivamente ai soggetti formalmente autorizzati dal Titolare del trattamento.

Possono essere autorizzati:

- il Presidente del Comitato;
- il Direttore Sanitario, ove competente;
- il Responsabile dell'Autoparco;
- il Responsabile dei Sistemi Informativi;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), limitatamente alle proprie competenze;
- personale tecnico specificamente autorizzato.

L'accesso è consentito esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Conservazione

Le registrazioni della DashCam sono conservate esclusivamente sulla memoria installata nel dispositivo.

La memoria opera mediante sovrascrittura automatica, eliminando progressivamente le registrazioni meno recenti.

Qualora venga estratto un filmato relativo ad un sinistro o ad altro evento rilevante, esso viene conservato esclusivamente per il tempo necessario alla gestione dell'evento, del procedimento assicurativo o giudiziario.

I dati GPS sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità organizzative del servizio, nel rispetto delle politiche di conservazione adottate dal Comitato.

Art. 8 – Misure di sicurezza

Il Comitato adotta adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire:

- protezione dei dati;
- controllo degli accessi;
- autenticazione degli utenti autorizzati;
- conservazione sicura delle registrazioni estratte;
- registrazione delle operazioni di estrazione dei dati;
- protezione contro accessi non autorizzati.

Art. 9 – Divieti

È vietato:

- utilizzare GPS e DashCam per finalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento;
- effettuare copie non autorizzate dei filmati;
- divulgare immagini o dati a soggetti non autorizzati;
- utilizzare le registrazioni per il controllo sistematico del personale;
- diffondere filmati tramite social network, applicazioni di messaggistica o altri canali non istituzionali.

Ogni utilizzo improprio potrà comportare responsabilità disciplinari, civili e penali.

Art. 10 – Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti del Titolare del trattamento, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Informazione al personale

Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutto il personale dipendente e volontario autorizzato alla guida dei veicoli.

L'utilizzo dei mezzi presuppone la presa visione del presente Regolamento e dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione con deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato.

Per il personale dipendente, l'efficacia è subordinata al completamento degli adempimenti previsti dall'art. 4 della Legge n. 300/1970.

_____, _____

Croce Rossa Italiana

Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia